

Consiglio territoriale per l'Immigrazione

L'INFORMAZIONE n. 26

Per i cittadini stranieri residenti nella Provincia di Cremona



SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

Siglato il protocollo d'intesa tra la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona-Sportello Unico per l'Immigrazione e le Associazioni rappresentative delle categorie produttive

Il 6 febbraio 2007 è stato sottoscritto tra la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona-Sportello Unico per l'Immigrazione e le Associazioni rappresentative, a livello provinciale, delle categorie produttive il protocollo d'intesa riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello medesimo, in attuazione dell'intesa raggiunta, a livello nazionale, tra il Ministero dell'Interno, il Ministero della Solidarietà Sociale e le Associazioni rappresentative delle diverse categorie produttive.

Al protocollo hanno aderito le rappresentanze provinciali dell'Associazione Industriali, della Confederazione Nazionale Artigianato, della Coldiretti, della Libera Associazione Agricoltori, dell'Associazione Artigiani della Provincia e della Confcooperative.

L'accordo consente di far partecipare attivamente alle procedure di rilascio dei nulla osta i rappresentanti delle associazioni delle categorie produttive appositamente delegati dai propri associati che abbiano fatto domanda allo Sportello Unico per ottenere l'ingresso di lavoratori stranieri da occupare alle proprie dipendenze.

La diretta collaborazione delle Associazioni in luogo dei singoli datori di lavoro costituisce, infatti, un valido strumento per definire, con maggiore celerità, le pratiche relative ai flussi del 2006, con una notevole riduzione degli adempimenti burocratici di competenza dello Sportello, nell'interesse dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori stranieri.

Il protocollo prevede, in particolare, l'eliminazione di alcuni passaggi amministrativi (quali quelli previsti dall'art. 10 bis della legge nr. 241/90 nella vigente formulazione) che, tuttavia, non saranno omessi, ma adempiuti mediante lo svolgimento di periodiche riunioni collegiali, convocate con i rappresentanti delle categorie produttive per il diretto esame delle pratiche di interesse dei rispettivi associati.

Il testo del protocollo è disponibile sul sito della Prefettura.

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto di recepimento della direttiva 2003/86/CE

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, recante le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007.

La nuova disciplina, nel modificare o integrare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), pur non ampliando le categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare, incide su alcune condizioni che in precedenza limitavano l'esercizio del diritto.

Si segnalano le principali modifiche introdotte dalla nuova normativa, sulla quale il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni importanti chiarimenti:

-è stato esteso il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare anche agli stranieri in possesso di un permesso per motivi familiari (art. 28 del T.U.);

-sono esclusi dalla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato, nonché quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 T.U. comma 10).

La nuova formulazione dell'art. 29 stabilisce, inoltre, che:

-per il coniuge viene eliminato l'inciso 'non legalmente separato': tale previsione non amplia la sfera dei soggetti per i quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli stranieri (art. 29 comma 1 lett. a);

-per i figli minori non è più prevista la condizione di familiari 'a carico', potendosi tale requisito considerare implicito. Inoltre viene confermato espressamente che il presupposto della minore età va riferita al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento (art. 29 comma 1 lett. b) e comma 2);

- per i figli maggiorenni a carico non è più richiesta l'invalidità totale, bensì l'impossibilità permanente a "provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute"(art.29,comma 1, lett.c);
- per i genitori è stata eliminata la necessità dell'accertamento dell'esistenza di altri figli nel Paese di origine limitandosi a richiedere per la condizione di "a carico", conformemente alla direttiva recepita, la mancanza di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza. A tale ultimo riguardo, è stato precisato che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all'individuazione di parametri oggettivi di riferimento a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni (art.29 comma 1 lett. d).

Per quanto riguarda i **requisiti oggettivi** le novità introdotte prevedono che:

- il requisito dell'alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell'alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio. In tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione già contenuta nel Regolamento di attuazione (art 29 comma 3 lett. a);
- il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei figli minori infraquattordicenni è richiesto in misura non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29 comma 3 lett. b);

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare**, la nuova disciplina - che deve intendersi applicabile con l'entrata in vigore del decreto in oggetto in quanto la procedura finora disciplinata dal regolamento di attuazione viene modificata da una norma di rango primario - introduce delle sostanziali modifiche che mirano ad una razionalizzazione e conseguente semplificazione delle procedure stabilendo che (art. 29 comma 7):

- lo **Sportello Unico per l'Immigrazione** competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abilita all'esercizio del diritto, nonché alla verifica dell'esistenza dei **requisiti oggettivi** (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il parere della Questura, il relativo nulla osta o un provvedimento di diniego;
- l'**autorità consolare italiana** con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all'accertamento dell'autenticità della documentazione comprovante i **requisiti soggettivi** (presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute).

In merito, il Ministero dell'Interno ha chiarito che **la nuova disciplina andrà applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l'iter istruttorio.**

Ulteriori novità introdotte dalla normativa in oggetto riguardano:

il rilascio, al familiare del minore che sia autorizzato dal Tribunale dei minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, di un permesso di

soggiorno "per assistenza minore" che abilita all'attività lavorativa per la durata dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6); il diniego del ricongiungimento familiare, nel caso in cui il matrimonio o l'adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l'ingresso nel territorio dello stato (art.29 comma 9).

Viene, inoltre, inserito dalla nuova normativa nel T.U. un articolo aggiuntivo (29 bis) che disciplina il **ricongiungimento familiare dei rifugiati**. In particolare:

il ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri, secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29 bis. Qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado;

la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata unicamente per l'assenza di documenti probatori del vincolo. In proposito per quanto concerne la prova per accertare l'esistenza del vincolo familiare viene previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all'art. 49 del DPR 5.1.1967, n. 200 che consente ai consolati l'emissione di certificati sulla base degli elementi di fatto riscontrati direttamente.

Sono state, infine, adottate **le opportune modifiche alla modulistica in uso per il ricongiungimento familiare**, reperibile, oltre che presso questo Sportello Unico per l'Immigrazione, anche sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it, voce Sportello Immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modelli S e T), con particolare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande.

Rimangono in vigore le disposizioni relative all'invio, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione.



RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare nr. 34/2006 del 13.12.2006, ha fornito indicazioni circa le procedure e le modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo. Il testo della circolare e la relativi modulistica sono consultabili sul sito del citato Ministero www.lavoro.gov.it.

PERMESSO DI SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI. ENTRATO IN VIGORE IL D.L. NR. 10 DEL 15.2.2007.

E' entrato in vigore il decreto legge n. 10 del 15/02/2007 che modifica il D. Lgs. 286/1998 (testo unico sull'immigrazione): nella sostanza il decreto prevede, tra le modifiche più significative, che il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura per soggiorni superiori a tre mesi, mentre per soggiorni inferiori a tale periodo lo straniero dovrà dichiarare la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera. Inoltre, con la soppressione dell'articolo 7 viene meno l'obbligo di comunicazione di ospitalità all'autorità di pubblica sicurezza. Il decreto dovrà essere poi convertito in legge entro 60 giorni.

LA NUOVA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'INTERNO PER I DIRITTI DELLO STRANIERO CHE ATTENDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

Il Ministro dell'Interno ha emanato, in data 20 febbraio 2007, una direttiva in materia di diritti dello straniero che è in attesa del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Con tale documento si è voluto rispondere alle numerose richieste relative alla possibilità di svolgere attività lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno e di esercizio dei diritti connessi al possesso del medesimo permesso.

Per accedere ai benefici di cui alla direttiva, gli stranieri, che abbiano presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico dell'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno, devono essere in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Gli Sportelli Unici dell'Immigrazione dovranno provvedere, pertanto, alla consegna, oltre che di copia del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti, anche della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno.

La direttiva è reperibile sul sito del Ministero dell'Interno e su quello della Prefettura.



RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI. NUOVA INTERPRETAZIONE SUL REQUISITO DELL'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA NEL CASO DI PRESENZA DI MINORI DI 14 ANNI.

Sono pervenuti al Ministero dell'Interno numerosi quesiti relativi ai criteri di valutazione del certificato di idoneità alloggiativa nel caso di richiesta di ricongiungimento a favore di più familiari, tra i quali sia compreso un minore di anni 14.

In particolare, è stato richiesto se, nel caso di domanda di ricongiungimento a favore del coniuge e di un figlio minore di anni 14, possa essere accettata un'attestazione di un alloggio i cui requisiti dimensionali e distributivi prevedano la possibilità di ospitare complessivamente due persone.

Al riguardo, è stato chiarito, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, che il caso prospettato integra la fattispecie di cui all'art. 29, 3° comma, lett. a), del D.L.vo nr. 286/98, che indica, come sufficiente al rilascio del predetto nulla osta, qualora vi sia un figlio minore di anni 14 al seguito di uno dei genitori, il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Pertanto, è stato ritenuto che, nel caso di ricongiungimento di un figlio minore di anni 14, lo stesso vada escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali e distributivi dell'alloggio per il quale il richiedente ha dimostrato la disponibilità.

Tale interpretazione trova fondamento anche nella recente modifica apportata all'art. 29 dal D.L.vo nr. 5 dell'8.1.2007 che, come già segnalato, ha introdotto una disciplina più favorevole per il ricongiungimento dei figli minori di anni 14.

Resta ferma la necessità di acquisire il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà.

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI PROVENIENTI DAI NUOVI PAESI IN INGRESSO NELL'UNIONE EUROPEA: ROMANIA E BULGARIA.

Il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti sull'assistenza sanitaria ai cittadini rumeni e bulgari.

In particolare, è stato precisato che i neocomunitari che sono già iscritti al Servizio Sanitario Nazionale conserveranno il diritto acquisito; coloro che, invece, regolarizzeranno la propria posizione lavorativa attraverso la richiesta di un carta di soggiorno per lavoro potranno iscriversi al Servizio Sanitario



Nazionale, mentre gli altri usufruiranno del servizio sanitario del paese di origine secondo la normativa comunitaria (Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72). Permangono, tuttavia, sul territorio nazionale cittadini provenienti da tali Paesi che non sono in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale in Italia o nel Paese di origine e che, fino al 31 dicembre 2006 hanno usufruito delle prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, assicurate agli stranieri irregolari dall'art. 35 del T.U. sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/98) attraverso il rilascio del codice regionale STP (straniero temporaneamente presente).

In merito, è stato stabilito che l'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, debba essere prorogato, per l'anno in corso, ai cittadini Bulgari e Romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006 e siano privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di una attività lavorativa, di altro titolo per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Ciò trova fondamento nell'art. 1 comma 2 del citato T.U. sull'Immigrazione che assicura l'applicazione delle norme in esso contenute anche ai cittadini comunitari nel caso in cui siano ad essi più favorevoli.

ISTITUITO UN PUNTO DI CONTATTO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha istituito, presso la Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, un Punto di contatto, a disposizione anche dell'utenza esterna, per offrire consulenza e supporto su norme e procedure in materia di immigrazione.

Si riportano, di seguito, i recapiti telefonici e di posta elettronica:

Telefono: 06/46538364 - 06/46526196

E-mail: dci.politicheimmigrazione1@interno.it ;
dci.politicheimmigrazione2@interno.it



PREFETTURA-UTG DI CREMONA

AREA QUARTA – Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo

Dirigente: Viceprefetto Dr.ssa Carolina Bellantoni

- Servizi per l'immigrazione

Contenzioso, Affari degli stranieri, Attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, Statistiche.

Tel. 0372/4881 - da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30- Referenti: sig.a Stellardi – sig.a Franzosi

- Rifugiati

da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 Mercoledì ore 09,00 – 16,30 - Referenti: Sig.a Stellardi – Sig.a Franzosi
0372/488424-423

- Concessione Cittadinanza italiana

da lunedì a venerdì - ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30
Addetto: Sig.Bartolomeo - Tel. 0372/488426

- SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

Responsabile: Dott. Alfonso Filosa - in sostituzione Dott. Giancarlo Vescovi

Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 09.00 – 12.00

Tel. (lunedì, mercoledì e venerdì) 0372/488496 (per i ricongiungimenti familiari)
0372/488629 (per lavoro)

Redazione: Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Prefettura di Cremona

Tel. 0372/488417- 423 - Fax 0372/488667

e mail urp.pref_cremona@interno.it oppure prefettura.cremona@interno.it

L'INFORMAZIONE è destinato alla diffusione interna e presso gli organismi della provincia come allegato alla nota prefettizia nr . 1453/12B.10A/A4/IMM del 05.03.2007.